

Cassazione penale, Sez. I, Sent. 26 marzo 2025 (ud. 18 dicembre 2024), n. 11982

(Copia non ufficiale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE**

Composta da:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente
Dott. BINENTI Roberto - Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere
Dott. CURAMI Micaela Serena - Relatore
Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

La.Os., nata a B (NIGERIA) il (omissis);

avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise di appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Cagliari in data 10/05/2023, con la quale La.Os. è stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 110, 601 comma 1, 602-ter comma 1 lett. b) e c) cod. pen, inerente la tratta della connazionale Pa.Gl., aggravato

dall'esposizione a pericolo mortale e dalla finalità di sfruttamento della prostituzione della persona offesa (capo 1), in esso ritenuti assorbiti i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 2) e di sfruttamento della prostituzione (capo 3), e condannata alla pena di sette anni e due mesi di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre La.Os., a mezzo del difensore Avv. Anca Adina Barbu, articolando i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., e violazione del diritto di difesa per la mancata preventiva ostensione e per l'omesso deposito, nei termini specificati dal codice di rito, di atti di indagine. Le sentenze di merito hanno errato nel respingere l'eccezione di nullità a regime intermedio tempestivamente sollevata dalla Difesa sia in primo grado che in atto di appello, relativa alla violazione del diritto di difesa dell'imputata per mancata ostensione in sede di conclusioni delle indagini o quantomeno dell'udienza preliminare, del sopralluogo effettuato in data 25 maggio 2017 dalla Polizia giudiziaria presso l'abitazione, sita nel Comune di E. indicata dalla persona offesa quale luogo in cui avrebbe vissuto con la La.Os., sua sfruttatrice. La difesa apprese di tale sopralluogo solo all'udienza del 19/01/2022 in occasione della testimonianza del sostituto commissario Ca.; detto sopralluogo costituiva un elemento di contraddittorietà rilevante ai fini della valutazione circa l'attendibilità della persona offesa, ed una tempestiva conoscenza dello stesso avrebbe potuto consigliare l'accesso al rito abbreviato, scelta impedita proprio per la mancata conoscenza di un atto di indagine potenzialmente favorevole, con conseguente nullità degli atti formati successivamente della relativa sentenza. L'argomentazione della Corte territoriale, per cui la tardiva discovery di atti delle indagini rileva sub specie di inutilizzabilità e non anche della loro nullità, non risulta pertinente al caso di specie, al quale meglio si attaglia l'opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'omessa integrale ostensione di atti delle indagini preliminari da parte del P.M., impedendo all'indagato di esercitare compiutamente i diritti correlati alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determina una lesione delle prerogative difensive che trova il suo strumento generale di tutela nella categoria delle nullità a regime intermedio disciplinata dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen.; conseguentemente l'accoglimento della relativa eccezione, se puntualmente e tempestivamente dedotta, come avvenuto nel caso di specie, non si risolve nella mera declaratoria di inutilizzabilità dell'atto non depositato ma assai più radicalmente nella regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione del diritto di difesa e ciò al fine di consentire al P.M. la riedizione della sequenza procedimentale, in ossequio

alla disciplina codicistica, al fine di garantire una restitutio in integrum anche postuma delle garanzie difensive (Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 20125).

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c), 125 comma 3 cod. proc. pen., 111 e 117 Cost., 6 par. 3 lett. d) CEDU, 13 D.Lgs. 52 del 2017, in ordine alla violazione del diritto di difesa, per avere la Corte d'Assise di primo grado revocato, senza adeguata motivazione, l'ordinanza ammissiva della testimonianza di Af.Ch. Il teste, ritualmente inserito nella lista testi della difesa, non era comparso in dibattimento in quanto trasferitosi in Francia ed impossibilitato a muoversi per essere privo dei documenti. La mancata attivazione della Convenzione di assistenza giudiziaria tra gli stati membri dell'Unione Europea di cui al D.Lgs. 52 del 2017 per l'escussione del teste della difesa ha di fatto impedito all'imputata di potersi difendere in maniera efficace dalla gravi accuse formulate; peraltro, evidenzia la ricorrente come si sia realizzata una vera e propria disparità di trattamento con i testi della pubblica accusa, dal momento che, a pari condizioni, ovvero dovendo procedere all'audizione della persona offesa, del pari domiciliata in Francia e sprovvista di documenti validi, era stata attivata la polizia giudiziaria per consentire alla predetta persona offesa di giungere in Italia per testimoniare; diversamente per quanto atteneva il principale teste a scarico, non solo non si è attivato alcuno strumento di cooperazione, ma neppure è stato attuato il collegamento in videoconferenza per poter sentire il teste dalla Francia, con evidente vulnus del diritto di difesa e dell'equità del processo, in spregio ai principi sovranazionali e costituzionali che informano il processo penale. La motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla superfluità della prova in quanto esplorativa, non tiene conto del fatto che in lista testi erano stati dedotti specifici capitoli di prova per il teste in questione, e nell'atto di appello si specificavano ulteriormente le circostanze sulle quali il teste avrebbe dovuto deporre.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa lamenta, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli articoli 117 della Costituzione, 15 par. 1 della Direttiva 2002/58/CE, e 6 CEDU, in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei dati del traffico telefonico, acquisiti ed utilizzati sulla base di una norma interna contrastante con la normativa Europea come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dell'interpretazione conforme, cui i giudici di merito sono tenuti alla luce dell'art 117 Cost., eventualmente anche attraverso la disapplicazione della norma interna confliggente con il diritto dell'unione Europea. Nel disattendere il corrispondente motivo di appello, la Corte aveva ritenuto che i tabulati de quo fossero stati acquisiti in ossequio alle condizioni previste dall'art. 1 comma 1-bis D.Lgs. 132 del 2021; ometteva tuttavia la Corte di esaminare i profili, pur dedotti dalla Difesa, circa il contrasto della norma con la normativa Europea così come interpretata dalla CGUE (sentenze nella causa HK - C - 746/18 - del

2 marzo 2021 e nelle cause riunite VD - C- 339720 - e SR - C - 397/20 - del 20 settembre 2022).

Secondo la ricorrente, i dati estrapolati dai tabulati telefonici dell'imputata sono stati ritenuti utilizzabili in assenza di uno dei requisiti previsti dalla stessa disposizione transitoria - altri elementi di prova - atteso che le risultanze dei tabulati rappresentano il principale elemento probatorio posto a base della decisione di condanna; in ogni caso la disposizione transitoria contrasta con la normativa Europea, anche perché in violazione del principio di retroattività che sorregge le pronunce della Corte di Giustizia. Osserva infatti la difesa che, essendo stati i tabulati telefonici acquisiti nella vigenza del precedente articolo 132 D.Lgs. 196 del 2003, e quindi in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza Europea (nello specifico nella sentenza nella causa HK - C - 746/18 - del 2 marzo 2021), essi sono comunque inutilizzabili in ragione dell'efficacia retroattiva delle pronunce Europee, e la relativa norma transitoria, che a certe condizioni ne permette l'utilizzabilità, è essa stessa in contrasto con la normativa Europea e pertanto deve essere disapplicata. Un ulteriore profilo di inutilizzabilità dei dati elaborati dai tabulati telefonici, la cui valutazione è stata del tutto pretermessa dalla Corte territoriale, emerge in forma ancor più pregnante come effetto della sentenza della CGUE del 20 settembre 2022: in particolare, l'art. 132 D.Lgs. 196 del 2003, come novellato dal D.L. 132 del 2021, non appare conforme ai principi ivi espressi nelle sentenze della Corte di giustizia Europea con riferimento a due profili sostanziali, ovvero la durata di conservazione e l'identificazione preventiva dei soggetti i cui dati sono oggetto di acquisizione; in particolare l'attuale regime della conservazione dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche è incompatibile con il principio di proporzionalità e stretta necessità con la conseguenza che l'articolo 132 D.Lgs. 196 del 2003 non può trovare applicazione da parte del giudice nazionale.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputata sulla base di un'interpretazione non univoca dei dati probatori e in presenza di ipotesi equiprobabili. La ricorrente contesta la valutazione dei giudici di merito in ordine alla prova della responsabilità dell'imputata, mettendo in discussione la credibilità della persona offesa, Pa.Gl., e la sufficienza dei riscontri probatori. I giudici di merito non hanno correttamente valutato la circostanza che la persona offesa avesse un interesse ben preciso nel denunciare una determinata persona per la sua tratta, ossia l'ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 18 D.Lgs. 286 del 1998. La difesa in particolare aveva dedotto varie incongruenze alle quali le Corti di merito non hanno dato adeguata risposta o sono state del tutto trascurate, con particolare riferimento ai seguenti temi: le vicende sentimentali e familiari della persona offesa; i finanziamenti del viaggio dalla Nigeria all'Italia; il tempo

della segregazione nella casa della La.Os. e l'affrancamento grazie alla congregazione delle vincenziane; la contestata esistenza delle cicatrici sul corpo della persona offesa; la conoscenza dei luoghi; le imprecisioni sulle somme corrisposte all'asserita sfruttatrice; il contrasto tra la testimonianza della Pa.GI. e quella di Os.Cy. (B); la possibilità che sul volo del 18 dicembre 2016 potesse esservi un'altra nigeriana che utilizzava i documenti dell'imputata; la confusione circa l'ubicazione della casa di abitazione dell'imputata; le minacce della madre della La.Os. denunciate dalla p.o.; l'attribuibilità dell'utenza libica registrata sul telefono della p.o. ai contatti dell'imputata e l'arrivo in Sardegna della p.o.; la riferibilità dei numeri di telefono di cui ai tabulati all'imputata e l'incertezza circa l'arrivo della p.o. in Sardegna; la mancanza di mezzi e strumenti della La.Os. per finanziare il viaggio della persona offesa.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Giuseppina Casella, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa della ricorrente ha depositato una memoria con la quale, con riferimento al terzo motivo di ricorso, richiama la recente pronuncia della Corte di Giustizia del 30/04/2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, C - 178/22.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili perché aspecifiche, rivalutative e generiche, è nel complesso infondato, e dev'essere respinto.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione del diritto di difesa per la mancata preventiva ostensione e per l'omesso deposito di atti di indagine, è inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di doglianza correttamente risolta dal Giudice dell'appello, nonché manifestamente infondato.

La Corte d'Appello ha, sul punto, correttamente evidenziato come l'atto, in relazione al quale la Difesa lamentava l'omesso deposito, non esisteva: ed infatti il teste operante Ca. aveva affermato, nel corso della sua audizione dibattimentale, che, nell'ambito delle attività investigative intraprese a seguito della denuncia sporta dalla p.o., quest'ultima aveva indicato agli operanti una casa (via (omissis), E), dove aveva vissuto con la sua sfruttatrice, specificando tuttavia che nessun verbale di sopralluogo era stato fatto.

È stato affermato, sul punto che l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori

della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. (Fattispecie riferita alla testimonianza della P.G. operante in merito ai "segni" rilevati nell'immediatezza sulla persona imputata di omicidio, ma non documentati né menzionati in alcun verbale). (Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Stasi, Rv. 267260 - 01).

Di tale principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, avendo affermato che la mancata redazione del sopralluogo, da parte della polizia giudiziaria, non ha dato causa ad alcuna forma di invalidità: non può quindi invocarsi la nullità del procedimento, stante il principio di tassatività delle nullità, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità per l'omessa ostensione di atti non formalizzati o non depositati in occasione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Neppure è ravvisabile alcuna lesione al diritto di difesa dell'imputata, che si è potuta confrontare con tutte le risultanze probatorie emerse nel corso del dibattimento, tra le quali anche la testimonianza del teste Ca., che ha riferito in ordine a quanto direttamente accertato.

3. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte d'Assise di primo grado revocato, senza adeguata motivazione, l'ordinanza ammissiva della testimonianza di Af.Ch., la cui mancata escussione avrebbe compromesso l'equità del processo, è infondato.

Va in linea generale rilevato che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 26933101).

Nella specie, i Giudici di merito hanno chiarito, con adeguata motivazione, le ragioni per le quali l'audizione del teste della difesa fosse irrilevante, a fronte del compendio probatorio in atti: in particolare, la citata testimonianza è stata ritenuta superflua, essendosene evidenziata la natura di prova esplorativa, ed essendo stato chiarito che "la difesa non ha mai specificato quali dichiarazioni della La.Os. il testimone avrebbe dovuto confermare, né ha indicato le ragioni per cui egli, come semplice coinquilino, fosse a conoscenza delle questioni inerenti alla tratta della Pa.Gl. e neppure ha precisato in che

modo avrebbe potuto fornire la prova negativa che la La.Os. non era coinvolta nella tratta medesima". La correttezza della soluzione raggiunta dai Giudici di appello emerge dalla lettura delle circostanze, come indicate in lista testi, e riportate in ricorso a pag. 9, sulle quali il teste avrebbe dovuto riferire ("egli avrebbe dovuto riferire, insieme ad altri, in merito alla conoscenza della sig.ra La.Os. con la persona asseritamente offesa, alla loro conoscenza con la persona offesa e con l'imputata, sui rapporti tra la sig.ra La.Os. e Pa.Gl. ..., su eventuali spostamenti della sig.ra La.Os. sul territorio nazionale..., su eventuali confidenze ricevute dall'imputata e/o dalla persona offesa"), atteso il capitolato cumulativo, riguardante più soggetti che avrebbero dovuto riferire sulle medesime circostanze, e il ripetuto utilizzo del termine "eventuale".

4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale la Difesa lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 117 della Costituzione, 15 par. 1 della Direttiva 2002/58/CE, e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, contestando la ritenuta utilizzabilità dei dati relativi al traffico telefonico dell'imputata, è infondato.

Come osservato dai Giudici della Corte di Assise di Appello, nel caso di specie trova applicazione la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 132 del 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 178 del 2021, che consente l'utilizzabilità dei dati acquisiti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (D.L. 132 del 2021, adottato all'esito della sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia relativa all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE) in presenza di due condizioni: l'accertamento di reati di gravità significativa, tra cui quelli puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e la sussistenza di "altri elementi di prova".

La Corte d'Appello ha puntualmente osservato come nel caso di specie ricorressero entrambe le condizioni, atteso che il reato di tratta e sfruttamento della persona offesa è punito con una pena massima di otto anni, e i dati telefonici non rappresentano l'unico elemento probatorio.

Su quest'ultimo punto, le doglianze difensive sono palesemente infondate dal momento che il complessivo compendio probatorio a carico dell'imputata, lungi dal fondarsi solo sulla base della lettura dei tabulati telefonici, è costituito anche sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sugli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e sulle stesse dichiarazioni dell'imputata.

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso inoltre, la disposizione transitoria introdotta dal D.L. 132 del 2021 non si pone in contrasto con la normativa Europea e, in specie, con la direttiva Europea 2002/58/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia.

Al riguardo, è stato ripetutamente affermato che in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis D.L. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, nella legge 23 novembre 2021, n. 178, contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum", ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del citato D.L., sicché questi ultimi possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che, pur non avendo fatto formale applicazione della disciplina transitoria, risultava in linea con la regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati, in quanto aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in base non solo ai dati del traffico telefonico, ma anche di elementi di prova ulteriori, dotati di autonoma forza dimostrativa) Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023 Bilello, Rv. 285419 - 01. Nello stesso senso è stato detto che in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis D.L. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 - a termini del quale i tabulati acquisiti nei procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 132 cit. possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - ha efficacia retroattiva, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum" ed è applicabile anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorché la Corte sia stata investita del sindacato sulla valutazione dei tabulati non più rimessa al libero convincimento del giudice di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso sul rilievo che la colpevolezza dell'imputato fosse stata argomentata dalla sentenza impugnata non ricorrendo ai soli dati esteriori del traffico telefonico, ma a numerosi altri elementi indizianti, dotati di autonoma forza probatoria e che avrebbero potuto condurre "ex se" all'affermazione di responsabilità). Sez. 2 - , n. 11283 del 03/02/2023 , Gallone Rv. 284600 - 01. Ed ancora, si è chiarito che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta pur acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. citato, è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla

sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime. Sez. 3 - n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029 - 01.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, meramente fattuale e reiterativo di doglianze affrontate e risolte dalla Corte territoriale, con motivazione congrua con la quale il ricorso omette di confrontarsi.

Preliminarmente, si precisa che - quanto all'impianto ricostruttivo della vicenda ed alla qualificazione giuridica della condotta dell'imputata - ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.

Ciò premesso, la Corte territoriale ha ritenuto credibile ed attendibile la testimonianza resa dalla p.o., evidenziandone la logicità, puntualità e specificità, osservando come il suo racconto fosse dettagliato, e che le lievi incongruenze nelle sue dichiarazioni (riguardanti, in particolare, i nomi delle persone coinvolte, i dettagli relativi ai rapporti sentimentali della vittima, le somme di denaro versate all'imputata e la collocazione temporale e geografica degli eventi), attenessero ad aspetti secondari della vicenda e non inficiassero il nucleo centrale del racconto ed i fatti principali, la cui narrazione è risultata coerente e circostanziata; la Corte ha altresì rilevato come che tali incongruenze potessero essere attribuite al contesto traumatico vissuto dalla vittima, che poteva aver influenzato la sua capacità di ricordare dettagli marginali, senza però compromettere la sua attendibilità complessiva.

È stato altresì sottolineato come il racconto della vittima, nei suoi aspetti salienti, ha trovato conferma in una pluralità di elementi probatori, quali innanzitutto i dati relativi ai viaggi effettuati dall'imputata e dalla persona offesa, che coincidono con le date e i luoghi indicati nel racconto; le risultanze delle intercettazioni telefoniche, che hanno confermato i contatti tra l'imputata ed altri soggetti coinvolti; e il sopralluogo in E che ha permesso di individuare l'abitazione corrispondente alla descrizione della vittima.

Anche in relazione alle doglianze inerenti l'identificazione dell'imputata da parte della persona offesa, la Corte ha osservato che l'identificazione dell'imputata non si era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima, ma era stata corroborata da ulteriori elementi probatori, tra i quali i tabulati telefonici, la testimonianza dell'operatrice del centro di accoglienza e gli accertamenti della polizia giudiziaria.

Quanto poi all'adombrato interesse della p.o. a denunciare i fatti, al fine di ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, la Corte ha correttamente osservato come la denuncia degli autori della tratta non costituisca un presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale previsto dall'art. 18 D.Lgs. n. 286 del 1998; peraltro sul punto è già stato affermato il condivisibile principio per cui in tema di valutazione della deposizione della persona offesa, l'interesse del dichiarante straniero, vittima di uno dei delitti indicati dall'art. 18 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale impone un rigoroso vaglio critico del narrato, ma non è, "ex se", elemento idoneo ad intaccarne l'attendibilità intrinseca (Sez. 5, n. 33602 del 17/06/2022, O., Rv. 283672 - 01).

A fronte di un costrutto argomentativo ancorato ai dati processuali e ordinato in una sequenza esplicativa coerente, il ricorso si limita a sviluppare rilievi di mero fatto sulla ricostruzione e valutazione dei dati suddetti opponendo alla valutazione dei giudici di ben due gradi di merito una diversa lettura del compendio probatorio che travalica i limiti del giudizio di legittimità. Sono precluse, invero, al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione nel giudizio di legittimità di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

6. L'impugnazione va, pertanto, rigettata.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2025.